

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOLLATE (MI) E CASATENOVO (LC)**

**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno DUEMILAEQUINDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE

**TRA**

Il Comune di BOLLATE (MI) con sede legale in Piazza Aldo Moro n. 1, in seguito denominato anche come Comune capo convenzione, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore VASSALLO Francesco, che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. e P. IVA. 00801220153;

**E**

Il Comune di CASATENOVO (LC) con sede legale in Piazza della Repubblica n. 7, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Dr. GALBIATI Filippo che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. e P. IVA. 00631280138;

**PREMESSO**

> che l'art. 30, comma primo, del D.L.vo n°267/2000 stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

> che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;

➤ che i Comuni di Bollate (MI) e Casatenovo (LC) sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali;

➤ che i predetti Comuni, nell'ottica di razionalizzazione dei servizi e di contenimento delle spese, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, intendono svolgere in modo coordinato ed associato le funzioni di segreteria comunale;

➤ che il Consiglio Comunale di Bollate, con propria deliberazione n. 42 del 16.11.2015, e il Consiglio Comunale di Casatenovo, con propria deliberazione n. 56 del 6.11.2015, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

➤ che, al 31/08/2015 il Comune di Bollate conta una popolazione residente di n. 36.309 abitanti ed il Comune di Casatenovo conta una popolazione residente di n. 12.971 abitanti, per un totale di 49.280 abitanti.

**Tutto ciò premesso**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**(Valore della premessa)**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

**ART. 2**

**(Oggetto e fine)**

I Comuni di Bollate (MI) - Classe IB e di Casatenovo (LC) - Classe II - stipulano la presente convenzione al fine di disciplinare la gestione in forma coordinata ed associata del Servizio di Segreteria in modo tale da avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio

che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza, fattibilità e funzionalità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

**ART. 3**

**(Comune capo convenzione)**

Il Comune di Bollate (MI) assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 4**

**(Nomina e revoca del Segretario Comunale)**

Al Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole del Sindaco del Comune di Casatenovo, compete la nomina e la revoca del Segretario comunale ai sensi della normativa vigente e delle connesse Deliberazioni del C. d. A. dell'Agenzia nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ora Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

In prima attuazione, ai sensi degli atti deliberativi e dei connessi pareri del C. d. A. dell'Agenzia nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ora Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, la titolarità della segreteria convenzionata dei Comuni di Bollate e Casatenovo è acquisita dal Segretario Comunale attualmente titolare del Comune di Bollate.

Qualora la grave violazione dei doveri di ufficio sia avvenuta nel Comune non competente all'adozione del provvedimento di revoca inerente la sede di segreteria convenzionata, tutti i necessari adempimenti, con esclusione del provvedimento finale di revoca, sono effettuati nel Comune in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la Delibera di Giunta Comunale con cui viene proposta la revoca del Segretario Comunale dalla segreteria convenzionata, viene trasmessa, entro 30

giorni dall'adozione, al Comune Capo convenzione affinché il Sindaco adotti il provvedimento motivato di revoca o di diniego relativo alla titolarità della sede di segreteria convenzionata.

**ART. 5**

**(Svolgimento del servizio)**

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti, alle esigenze e complessità delle problematiche degli enti stessi nonché alle eventuali funzioni aggiuntive gestionali esercitate nel singolo Comune.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo, anche informale, tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio imprevedibili ed urgenti.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL di categoria del 16/05/2001, il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà, comunque, la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico ed in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, garantendo un'equa distribuzione della propria presenza in entrambi i Comuni, anche aumentando il proprio orario di lavoro.

**ART. 6**

**(Sostituzione del Segretario titolare)**

In caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Segretario, in base alla normativa vigente, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per entrambi gli Enti convenzionati fatte salve esigenze particolari e straordinarie. La presenza del Segretario supplente presso gli Enti sarà organizzata in modo flessibile a seconda

delle esigenze che si presentino.

I Sindaci potranno concordemente avvalersi, in alternativa, del Servizio unico del Vice segretario eventualmente istituito presso uno dei due enti nel rigoroso rispetto dei limiti, anche temporali, stabiliti dalla vigente normativa.

**ART. 7**

**(Rapporti finanziari e trattamento economico)**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali firmato in data 07/03/2008, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Bollate 70%
- Comune di Casatenovo 30%

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. Il Comune di Casatenovo rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico entro 30 giorni dalla comunicazione del riparto, effettuato dal Comune capo convenzione con cadenza trimestrale, e compatibilmente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di Patto di Stabilità Interno.

Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario Comunale titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del CCNL 16/05/2001, confermato dal CCNL in data 07/03/2008, ha diritto alla

corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro del 16/05/2001.

Al Segretario Comunale spetta esclusivamente il rimborso delle sole spese di viaggio, regolarmente documentate, e calcolate ai sensi delle vigenti disposizioni, per recarsi dal Comune Capo convenzione al Comune di Casatenovo, e viceversa, per l'espletamento delle sue funzioni. Tale quota rimane ad esclusivo carico del Comune di Casatenovo e verrà rimborsata trimestralmente sulla base della documentazione presentata dal Segretario Comunale.

Saranno sostenute direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario Comunale per missioni, trasferte e spostamenti da uno dei due Comuni all'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le spese indicate al precedente ed al presente comma non sono ripartite tra i Comuni secondo la percentuale di divisione prevista dal presente articolo.

L'indennità di risultato, di cui al vigente C.C.N.L., che non potrà superare il 10% del monte salari, sarà determinata e liquidata dal Comune capo convenzione e ripartita secondo la proporzione fissata al comma secondo del presente articolo. La precitata erogazione sarà effettuata sulla base della valutazione dei risultati conseguiti effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Le prestazioni lavorative aggiuntive soggette a retribuzione, ivi comprese quelle attinenti un'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, saranno corrisposte da ogni Comune nel rispetto delle risorse previste dal Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale e, nel caso che siano svolte nell'esclusivo interesse di uno degli enti convenzionati, saranno a carico dell'ente nel cui interesse dette prestazioni vengono eseguite, e non sono soggette al riparto del presente articolo.

**ART. 8**

**(Forme di consultazione )**

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri e contatti periodici, anche informali, tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

**ART. 9**

**(Durata e cause di scioglimento)**

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno 01/12/2015 ed avrà scadenza al 30/09/2020. Alla scadenza del termine, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante apposita e specifica Deliberazione consiliare o prorogata, anche provvisoriamente, su assenso delle Amministrazioni.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale da comunicare all'altro Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data di decorrenza del recesso.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati stabilendo contestualmente la data di decorrenza della risoluzione.

Al momento dello scioglimento consensuale della convenzione il Segretario titolare della sede convenzionata resterà titolare del Comune Capo convenzione.

Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata mentre al Ministero dell'Interno – Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura di Milano - dovranno essere

inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché lo stesso possa adempiere a quanto gli compete.

**ART. 10**

**(Modifiche alla convenzione)**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, con eccezione di quanto previsto dall'art. 5, dovrà essere adottata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla competente Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura di Milano.

**ART. 11**

**(Norme finali)**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL, le Deliberazioni e le indicazioni del Ministero dell'Interno – Servizio Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali ora Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e gli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà trasmessa in copia al Ministero dell'Interno – Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura di Milano per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune di **Bollate** qui rappresentato dal **SINDACO Francesco Vassallo**  
mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs.  
07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.

Il Comune di **Casatenovo** qui rappresentato dal **SINDACO Dr. Filippo Galbiati**  
mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs.  
07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.

INTEGRAZIONE  
INFORMATICA

Il Comune di Bolzano, per rappresentanza del SINDACO Francesco Vassallo

mediante l'apportazione della firma digitale ai sensi dell'art. 34 del D.lgs.

07.03.2008, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.

Il Comune di Casalevo, per rappresentanza del SINDACO Dr. Filippo Galbani

mediante l'apportazione della firma digitale ai sensi dell'art. 34 del D.lgs.

07.03.2008, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.